

SCUOLA E LAVORO

QUINQUENNALE DEL SINDACATO SOCIALE SCUOLA ADERENTE ALLA F.I.S.

Anno XIII) - Nuova serie - Anno V

N. 4 - Aprile 1989

Spedizione in abbonamento postale - gr. III - 70%

Mobilità selvaggia

degli ultimi tre anni — dal 1986 al 1989 — si è avuta una frenetica produttività sul fenomeno della mobilità dei pubblici dipendenti. Prodotto quanto di norma dalla pressione dei sindacati per acquiescenza al potere politico, l'azione giuridica caotica che non potrà non pesantemente i destini, infatti, abbiamo assi-

alla nostra filosofia sindacale, che discende da una concezione etica e pedagogica della funzione pubblica, ma che, appunto per questo, non può lasciarsi assorbire da un malinteso senso di efficientismo che è diventato, in questi ultimi anni, il pretesto per agire selvaggiamente, soppiantando spesso acriticamente istituti giuridici creati a difesa di sacrosante esigenze sociali, quali quelle dell'istruzione, della salute pubblica, della difesa, etc. Se i governi vogliono veramente misurarsi con i problemi della pleora di personale nell'impiego pubblico che — diciamo con chiarezza — la stessa classe politica ha provocato per le ben note ragioni clientelari, lo devono fare con senso di responsabilità e con la gradualità necessaria per non creare traumi ed ulteriori disfunzioni nell'apparato della P.A. Non sarà infatti un'asfittica e malintesa visione manageriale a produrre innalzamenti di livelli di responsabilità, di professionalità e di produttività. Non bisogna dimenticare, a questo proposito, la tradizione pubblica di settori delicati della vita della società italiana, come per esempio quello dell'istruzione, dove l'autoritarismo intrinseco al managerialismo neutralista — non è qui il caso di diffondersi sui meccanismi diabolici della gestione del consenso che la filosofia aziendale comporta — produrrebbe guasti insanabili nella coscienza civica.

Ci viene da chiedere per quale ragione per trent'anni non sia stata utilizzata la normativa instaurata dall'art. 199 del T.U. n. 3/1957 che prevede, appunto, la possibilità di travaso di dipendenti pubblici fra amministrazioni diverse sia a livello di carriere direttive che a livello di carriere concettuali e si sia lasciato crescere l'impiego pubblico in forme caotiche e patologiche, che oggi si pretende di sanare con operazioni chirurgiche che rischiano di tagliare organi vitali e necessari.

La legge n. 382 del 1975 introduceva affermazioni di principio circa la flessibilità e la mobilità dei dirigenti delle P.A., ma mentre indicava la necessità di unificare le attribuzioni funzionali, faceva salvi i casi di non fungibilità e specializzazione delle funzioni. La legge quadro n. 93 del 1983, fissando un orientamento tendenziale per agevolare la mobilità fra i diversi comparti della P.A. e stabilendo il principio della classificazione del personale dell'impiego pubblico per qualifiche funzionali e quello della piena mobilità anche fra amministrazioni diverse del personale appartenente alla medesima qualifica

Francesco PEZZUTO

(continua in quarta pagina)

Normativa sulla mobilità

Richieste entro il 20 maggio 1989

Il Ministero della Funzione Pubblica ha precisato che la data di scadenza (20 maggio) per la presentazione della domanda di mobilità volontaria vale solo per il primo bando pubblicato sulla G.U. del 21 marzo ed interessa solo due Ministeri (Grazia e Giustizia e Industria) ed alcune centinaia di Comuni oltre a Inail - Inps - Poste.

Nei prossimi giorni dovrebbe essere pubblicato un secondo bando con i posti disponibili a Interni, Lavori pubblici, Commercio estero e in altre centinaia di Comuni. Per questo secondo provvedimento la scadenza per la presentazione delle domande è fissata dopo 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta. Le stesse modalità varranno per gli altri bandi (almeno quattro): si possono presentare più domande.

I tempi a disposizione del Parlamento per la conversione in legge del decreto sulla mobilità (n. 102 del 24 marzo 1989) si fanno sempre più ristretti anche perché la Camera sembra sia intenzionata ad apportare modifiche al testo già

approvato dal Senato. Nel qual caso il testo con le modifiche apportate dovrà ritornare a Palazzo Madama per la definitiva approvazione.

La Commissione Lavoro della Camera ha terminato la discussione generale sul provvedimento ed ha nominato un comitato ristretto con il compito di mettere a punto il testo da presentare all'assemblea giovedì 12 maggio.

Fra gli emendamenti al testo merita una menzione particolare quello del relatore il democristiano Gelpi che prevede più garanzie per il dipendente che rifiuta la destinazione assegnata.

Non appena il decreto sarà convertito in legge provvederemo alla pubblicazione.

Riteniamo di far cosa utile nel pubblicare tutte le fonti normative (leggi, DPR, DPCM, DM FP, Circolari) che regolano tale delicata materia.

Per quanto riguarda le tabelle con la quantificazione dei posti in esubero nella scuola e quelle con le disponibilità nelle varie Amministrazioni di cui si è detto rinviamo al volume di ben 290 pagine impossibilitati a pubblicare.

Decreto del ministero della funzione pubblica del 2 marzo 1989

Publicato sulla Gazz. Uff. n. 22-bis del 21 marzo 1989

Posti vacanti in amministrazioni pubbliche da coprire mediante la mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325.

IL MINISTRO

PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554, recante disposizioni in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, concernente procedure per la attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e successive modificazioni.

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, che obbliga le amministrazioni a dare comunicazione al personale dell'appartenenza a profilo con situazione di esubero;

Considerato che le amministrazioni pubbliche interessate hanno comunicato al Dipartimento della funzione pubblica situazioni di esuberanti e di carenze di personale in determinati profili professionali ai sensi dell'art. 3 del citato decreto 5 agosto 1988, n. 325;

Ritenuto di avviare le procedure di mobilità relativa alle amministrazioni pubbliche per le quali è stata completata la prescritta istruttoria;

Sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Le carenze di personale segnalate dalle amministrazioni pubbliche, distinte per profilo professionale, per qualifica e per sedi di servizio, sono individuate nella allegata tabella.

Art. 2.

1. Il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni interessato al trasferimento presso diversa sede della propria o di altra amministrazione di cui al decreto del Presidente della Re-

ubblica 5 marzo 1986, n. 68, deve far pervenire, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, domanda, in carta semplice, di trasferimento alla amministrazione presso cui intende trasferirsi; copia della domanda deve essere inviata, nello stesso termine, all'amministrazione di appartenenza ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 3:

1. Nella domanda, gli aspiranti al trasferimento, oltre all'indicazione del profilo professionale e della sede di servizio presso cui intendono essere destinati, devono dichiarare:

a) di appartenere a profilo profes-

(continua in seconda pagina)

LA GIUNTA NAZIONALE DEL SINDACATO SOCIALE SCUOLA E' CONVOCATA A ROMA PER I GIORNI 13 E 14 MAGGIO.

NUMEROSI GLI ARGOMENTI ALL'O. D. G. TRA CUI QUELLO RIGUARDANTE L'ASSETTO DELLA F.I.S. — NEL PROSSIMO NUMERO DEL GIORNALE DAREMO UN AMPIO RESOCONTO DEI LAVORI SVOLTI.

NORMATIVE

(dalla prima pagina)

sionale in esubero nella sede di servizio di appartenenza;
 b) l'eventuale posizione di comando, di distacco e di fuori ruolo nella amministrazione alla quale viene presentata la domanda di trasferimento;
 c) le condizioni di famiglia con particolare riferimento alla esigenza di ricongiungimento al coniuge;
 d) le eventuali necessità di studio del dipendente, del coniuge e dei figli;
 e) l'anzianità complessiva di servizio;

l'anzianità complessiva di servizio;
 titoli di studio, di formazione e di aggiornamento professionale.
 3. L'assenso al trasferimento sarà rilasciato, seguendo l'ordine della graduatoria, ad un contingente di personale pari a quello in esubero.
 4. In tale contesto e solo in questa fase, le amministrazioni cedenti, d'intesa con il dipartimento della funzione pubblica, possono autorizzare trasferimenti in misura superiore alla consistenza numerica dell'esubero.
 5. Al fine di evitare che il contingente di personale eventualmente trasferito, aggiunto al personale già in servizio, determini aumenti nelle dotazioni organiche di diritto, le amministrazioni con situazioni di vacanze di posti in alcuni profili professionali ed esuberi in altri, avranno cura di sollecitare il personale in posizione di esubero a trasferirsi in sedi diverse della stessa o di altre amministrazioni.

socio-educativa di settima qualifica funzionale, ovvero, su specifica domanda un profilo iscritto alla sesta qualifica funzionale se il trasferimento avviene in amministrazioni in cui vige la particolare indennità di cui alla legge 22 giugno 1988, n. 221;
 b) al docente di scuola media di primo e secondo grado, oltre che il medesimo profilo di docente, è attribuibile, tenendo conto del titolo di studio richiesto per la classe di insegnamento, un profilo dell'area amministrativa, tecnica o socio-educativa di settima qualifica funzionale, nonché un profilo di livello diverso in considerazione di riconoscimento di alta professionalità acquisita nell'amministrazione scolastica e secondo parametri di valorizzazione previsti dalla normativa nell'amministrazione in cui il docente è trasferito.

ne alla sede assegnata, ovvero che non assuma servizio in tale sede nel termine stabilito, è collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 72 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al personale collocato in disponibilità non si applicano gli articoli 74, 75, 76 e 77, ultimo comma, dello stesso testo unico.

colta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addì 24 marzo 1989

COSSIGA
 De Mita: Pres. del Cons. dei Ministri
 Ciriaco Pomicino: Ministro per la funzione pubblica.
 Amato: Ministro del tesoro

CIRCOLARE TELEGRAFICA N. 127

OGGETTO: Mobilità del personale docente nell'ambito delle pubbliche Amministrazioni ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
 Prot. n. 25961/2112/GL

Roma, 13 aprile 1989
 Su Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale numero 22/bis del 21 marzo 1989 è stato pubblicato decreto Ministro Funzione Pubblica 2 marzo 1989 che detta disciplina mobilità personale di ruolo in ambito pubbliche amministrazioni.

Citato D.M. prevede che personale di ruolo appartenente a profili professionali risultanti in esubero potest partecipare mobilità a domanda presentando istanza in tal senso, secondo modalità indicate all'art. 3, entro termine perentorio sessanta giorni (20 marzo P.V.) decorrente da pubblicazione decreto avvenuto in data 21 marzo 1989.

Tanto premesso, et in relazione a situazioni di esubero previste in medesima Gazzetta Ufficiale o comunque accertate su organici di fatto funzionanti corrente anno scolastico in arrivo ciascuna provincia, SS.LL. dovranno curare seguenti adempimenti:
 1) emanazione propria circolare dipendenti istituzioni scolastiche, compresi convitti ed educandi femminili con scuole annessi, per richiamare attenzione tutto personale docente appartenente ai ruoli, nei quali si riscontrano situazioni di soprannumerarietà su facoltà prevista da succitato decreto Ministro Funzione Pubblica presentare domanda trasferimento ruoli altre amministrazioni.

Situazione soprannumerarietà, è condizione che consente presentazione domanda trasferimento anche ai singoli docenti non soprannumerari accertata: a) per personale educativo et per docenti scuola materna elementare con riferimento organico provinciale; b) per docenti scuole condarie primo grado con riferimento organici provinciali distinti per singole classi concorso; c) per docenti scuole secondarie secondo grado, compresi I.T.P. et insegnanti arte applicata, con riferimento ai organici provinciali, distinti per singole classi concorso, che concorrono a formazioni organici nazionali.

2) Raccolta copia delle domande che, ai sensi art. 2 decreto, debbono essere inviate da interessati anche amministrazione di appartenenza fine eventuale successoria formazioni graduatorie di cui art. 5 citato decreto.

3) Comunicazione successiva di lenchi riepilogativi degli interessi che abbiano presentato domanda, distinti per tipologia di istruzione per classi di concorso ove previste indirizzare al scrivente Ministero Funzione Generale, Ispettorato o servizio di appartenenza degli aspiranti mobilità presso altra Amministrazione.

Segnalasi che già prevedibile situazione generalizzata di esubero corrente classi concorso educazione tecnica et educazione fisica nelle medie, in relazione diverso assetto tedre che ai sensi legge 426/1988 verrà applicazione decorrenza anno lastico 1989-90, esige che ai personale docente interessato sia comunque comunicata facoltà presentazione domanda trasferimento per mobilità secondo decreto 2 marzo 1989 più volte precisasi, infine, che eventuali mande già prodotte secondo surrogativa normativa et in assenza presente circolare conservano ogni validità ai fini indicati.

Eventuali quesiti, da rivolgersi Dipartimento Funzione Pubblica in relazione applicazione norme dettate proprio decreto, debbono essere inviate per conoscenza anche al scrivente ministero. Galloni - Ministro Istruzione

1. Le amministrazioni, che ricevono domanda di trasferimento, procedono, entro quarantacinque giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di trasferimento, alla formazione ed approvazione di apposite graduatorie, previa fissazione dei punteggi relativi ai requisiti degli aspiranti secondo il seguente ordine di priorità:
 a) posizione soprannumeraria;
 b) posizione di comando, di distacco o di fuori ruolo presso l'amministrazione prescelta;
 c) condizioni di famiglia con parti-

AVVERTENZE

Destinatario delle norme sulla mobilità volontaria è il personale appartenente ai profili individuali in soprannumero e l'Amministrazione di appartenenza è obbligata a comunicare ai dipendenti tale situazione.

Il personale in soprannumero deve presentare domanda entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla G.U. e cioè entro il 20 maggio (art. 2).

L'Amministrazione che riceve le domande provvede alla compilazione delle graduatorie entro 45 giorni. Le nuove sedi di destinazione vengono assegnate previo consenso dell'Amministrazione interessata entro 30 giorni dall'approvazione delle graduatorie.

Il Decreto prevede per il personale scolastico (laureati e diplomati) l'inquadramento — di regola — nella VIII e VII qualifica funzionale; vi è anche la possibilità di optare per il trattamento economico più favorevole. Con protocollo a parte è prevista la corrispondenza di un compenso « una tantum » quale forma di incentivazione.

colare riferimento alla esigenza di ricongiungimento al coniuge;
 d) necessità di studio del dipendente, del coniuge e dei figli;
 e) anzianità complessiva di servizio;
 f) titoli di studio, di formazione e di aggiornamento professionale.
 2. I dipendenti della stessa amministrazione hanno precedenza assoluta. A parità di punteggio si dà precedenza nell'ordine:
 a) ai dipendenti dello stesso comparto;
 b) ai dipendenti di altri comparti;
 c) ai dipendenti già in servizio nella circoscrizione provinciale.

denze tra profili professionali appartenenti a comparti diversi, le amministrazioni inquadrano il personale anzidetto:
 a) in profili professionali identici, anche se appartenenti a livelli retributivi diversi;
 b) in profili professionali non identici appartenenti alla stessa area funzionale e alla stessa qualifica funzionale o categoria di inquadramento;
 c) in profili professionali non identici appartenenti alla stessa qualifica funzionale o categoria ma di diversa area, equivalenti in base ai seguenti fattori delle rispettive mansioni: complessità delle attività; autonomia; responsabilità; particolari titoli professionali, ivi compresi specifici titoli di studio e/o abilitanti per esercizio della professione;
 d) in profili professionali, appartenenti anche ad aree funzionali e livelli diversi, equivalenti secondo i fattori del precedente punto c).

3. In applicazione dei predetti criteri, la corrispondenza con altri profili per il personale insegnante del comparto scuola che inoltra domanda presso amministrazioni di altro comparto, avviene nel modo seguente e, ove necessario, previa la riqualificazione dei cui all'art. 7:
 a) al personale insegnante ed educativo di scuola materna ed elementare nonché al personale docente diplomato della scuola secondaria superiore, è attribuibile il medesimo profilo di docente oppure un profilo tra quelli dell'area amministrativa o dell'area

Art. 9.
 1. Ad avvenuta assegnazione delle nuove sedi di servizio, le amministrazioni riceventi comunicano al dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti coperti distinti per qualifica funzionale, profilo professionale e sede di destinazione.
 Art. 10.
 1. Il personale che a conclusione delle operazioni di mobilità volontaria permane in esubero, viene posto in mobilità d'ufficio, in applicazione della legge 29 dicembre 1988, n. 55.
 Roma, addì 2 marzo 1989
 Il Ministro Cirino Pomicino

Decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102 (G. U. n. 70) « Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare una serie di interventi, necessari ed indilazionabili, intesi a ridurre ed a correggere taluni aspetti che determinano la crescita della spesa nel settore del pubblico impiego;
 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1989;
 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro;

Emana il seguente decreto
 Art. 1.
 1. Il personale soggetto a mobilità d'ufficio, che non accetti la destinazione

Art. 2.
 1. Le disponibilità della legge 29 dicembre 1988, n. 554, si applicano negli anni 1989 e 1990.
 2. Il limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio, previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e quello del 50 per cento previsto dall'articolo 1, comma 3, della stessa legge sono stabiliti, rispettivamente, al 10 ed al 25 per cento.
 3. Ai fini del presente articolo per posto vacante si intende quello lasciato libero a seguito di estinzione del rapporto di impiego.

Art. 3.
 1. Alle amministrazioni pubbliche spettano in via ordinaria la verifica della funzionalità, dell'efficienza e della produttività delle proprie strutture.
 2. Nell'ambito dell'esercizio dei poteri di indirizzo e di coordinamento, previsti dall'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, può effettuare periodicamente ed a campione, la verifica della funzionalità dell'efficienza e della produttività di tutte le strutture della pubblica amministrazione.

Art. 4.
 1. Per importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza di cui all'articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, deve intendersi l'incremento acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianità di servizio effettivamente prestato nella posizione di provenienza.
 2. Ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'articolo 1-bis del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 52, nei confronti degli ufficiali delle Forze Armate e dei Corpi di polizia dello Stato, il computo degli anni intercorrenti tra la data di cessazione effettiva dal servizio permanente e quella del raggiungimento dei limiti di età previsti per il collocamento in congedo, va effettuato considerando il trattamento economico spettante al momento della suddetta cessazione dal servizio.
 3. L'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, va interpretato nel senso che le maggiori anzianità riconosciute non vanno computate come anzianità effettiva in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni a carattere generale.
 4. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti a interpretazioni difformi da quelle stabilite dal presente articolo, sono conservati ad personam e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.

Art. 5.
 1. Le pensioni spettanti ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, nonché ai procuratori ed avvocati dello Stato, collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1983, sono riliquidate sulla base delle misure stipendiali vigenti, in applicazione degli articoli 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, alla data del 1° luglio 1983, con esclusione degli adeguamenti periodici di cui al comma 2. La riliquidazione ha decorrenza dal 1° gennaio 1983.
 2. In ogni caso, gli adeguamenti periodici previsti dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, per il personale in servizio non sono computati ai fini delle riliquidazioni di trattamenti pensionistici in godimento.

Art. 6.
 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
 Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Rac-

D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325: «Procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni».

Art. 1. — (1) In attesa della determinazione definitiva, delle dotazioni organiche anche territoriali previste dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dello accordo intercompartimentale per il triennio 1988-90, sottoscritto il 29 luglio 1988, i trasferimenti ad altre amministrazioni del personale rientrante nell'ambito di applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93 sono attuati, anche in via sperimentale, secondo le procedure di cui ai successivi articoli.

(2) Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando le amministrazioni pubbliche non avranno provveduto agli adempimenti di cui ai successivi articoli 2, 3, 4 e 5, non sono concesse autorizzazioni alla assunzione di personale, salvo quelle previste per le categorie predette.

Art. 2. — (1) Le amministrazioni pubbliche procedono alla rilevazione della consistenza numerica del personale in servizio, ivi compreso il personale dirigenziale — distinto in personale di ruolo, non di ruolo, comandato e fuori ruolo, nonché per qualifica funzionale o categoria di profilo professionale — alla data di entrata in vigore del presente decreto presso la sede centrale e, per le pubbliche amministrazioni con articolazioni periferiche, per ciascun ufficio di ogni sede periferica e con adempimenti a livello provinciale.

Art. 3. — (1) Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le pubbliche amministrazioni devono, nel rispetto delle norme vigenti, con provvedimento formale previsto dai rispettivi ordinamenti, comunicare le dotazioni organiche provvisorie anche territoriali di ufficio.

(2) Nello stesso termine di cui al comma 1 i componenti organi delle singole amministrazioni previo giudizio di congruità in ordine a quanto previsto dal comma 1, sotto la propria responsabilità, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione pubblica, le situazioni di esubero e di carenza di personale, per ogni circoscrizione provinciale e sede, distinto per qualifica o categoria e profilo professionale evidenziando altresì le situazioni relative a posizioni non di ruolo, comando o fuori ruolo.

(3) Le amministrazioni hanno altresì l'obbligo di dare comunicazione al personale interessato dell'appartenenza ai profili professionali risultanti in esubero.

(4) Dal mancato adempimento nei tempi previsti nei commi precedenti, è investito il Consiglio dei Ministri per i conseguenti provvedimenti.

Art. — (1) La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dei posti vacanti comunicati dalle singole amministrazioni ai sensi del precedente articolo 3.

(2) Nei trenta giorni successivi alla data di pubblicazione delle vacanze, il personale i cui profili professionali risultino in esubero fa pervenire alle amministrazioni pubbliche di appartenenza ed alle amministrazioni presso cui intende trasferirsi, anche di comparto diverso, domanda di mobilità per i posti vacanti, in relazione alla qualifica funzionale o categoria e profilo professionale corrispondente (*).

(3) Le corrispondenze fra profili professionali diversi sono dichiarate dal Dipartimento della funzione pubblica in sede di pubblicazione delle vacanze, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

(4) Le amministrazioni alle quali si fa domanda di trasferimento procedono alla formazione di apposite graduatorie ed alla assegnazione della sede, tenendo conto, secondo punteggi che saranno definiti in sede di consiglio di amministrazione o altro organo similare previsto dai rispettivi ordinamenti con valenza consultiva, dei requisiti degli aspiranti secondo il seguente ordine di priorità:

- a) posizione soprannumeraria;
- b) posizione di comando e fuori

ruolo presso l'amministrazione prescelta dall'interessato;

- c) condizioni di famiglia;
- d) necessità di studio del dipendente, del coniuge e dei figli;
- e) anzianità di servizio;
- f) titoli di studio e di formazione ed aggiornamento professionale.

(5) In ogni caso, nelle graduatorie di cui al comma 4 si dà precedenza nell'ordine:

- a) ai dipendenti della stessa amministrazione;
- b) ai dipendenti di amministrazioni dello stesso comparto;
- c) dipendenti di amministrazioni di comparti diversi.

(6) Il personale i cui profili professionali o qualifiche funzionali o categorie risultino in esubero dopo l'espletamento delle operazioni di cui ai commi precedenti è soggetto a mobilità di ufficio disposta, nell'ambito della stessa amministrazione, in base alle norme del rispettivo ordinamento e, tra diverse amministrazioni anche di altro comparto, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica secondo criteri definiti entro il 31 dicembre 1988 di intesa con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, con assegnazione delle sedi secondo le seguenti priorità: nell'ambito provinciale, di province viciniori, della stessa regione, delle regioni viciniori e nell'intero territorio nazionale.

Art. 5. — (1) Le amministrazioni pubbliche, entro trenta giorni dalla formazione ed approvazione, secondo i rispettivi ordinamenti, della graduatoria, provvedono alla assegnazione delle sedi, comunicandola agli interessati ed all'amministrazione di loro appartenenza.

(2) Il dipendente trasferito è collocato nel ruolo dell'amministrazione ricevente nell'ordine spettantegli in base all'anzianità di qualifica e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante l'attribuzione «ad personam» della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica di inquadramento. Ove necessario, le amministrazioni presso cui il personale viene trasferito provvedono a farlo partecipare ad appositi corsi di riqualificazione. Il trattamento di previdenza e quiescenza sarà disciplinato con atto legislativo da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

(3) Concluse le operazioni di cui agli articoli precedenti ed in relazione ai posti vacanti, le amministrazioni attivano, secondo i rispettivi ordinamenti, le procedure di reclutamento mediante concorsi pubblici o ricorso alle sezioni circoscrizionali dell'impiego, in applicazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

Art. 6. — (1) Il personale comunque trasferito ai sensi degli articoli precedenti e quello di nuova assunzione non può essere destinato, se non per inderogabili esigenze di servizio, ad altra sede di servizio prima che siano trascorsi cinque anni.

Art. 7. — (1) E' consentita in ogni momento, nell'ambito delle dotazioni organiche di cui all'art. 3, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta della amministrazione di provenienza e di quella di destinazione.

Art. 8. — (1) Definiti i carichi funzionali di lavoro e le conseguenti dotazioni organiche di cui all'art. 12 del citato accordo intercompartimentale per il triennio 1988-1990, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede con decreto alla regolamentazione definitiva dei processi di mobilità.

Art. 9. — (1) Restano ferme le normative vigenti sui trasferimenti di ufficio dei singoli dipendenti per motivate ed inderogabili esigenze di servizio.

Art. 10. — (1) Le disposizioni di cui al presente decreto costituiscono linee di indirizzo e coordinamento per le regioni e per gli enti da esse dipendenti ai sensi della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Art. 11. — (1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399 - «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-90 del 9 giugno 1988 relativo al comparto scuola (Suppl. ord. alla G. U. n. 213 del 10-9-88) (Stralcio)».

Art. 18

Mobilità del personale della scuola

1. I passaggi di ruolo del personale docente ed educativo, previsti dall'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e dell'articolo 57 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono disposti annualmente dopo i trasferimenti ed i passaggi di cattedra per una percentuale delle cattedre e dei posti disponibili, accertati dopo tali operazioni, non inferiore al trenta per cento e non superiore al cinquanta per cento. La percentuale da applicare annualmente è concordata con le organizzazioni sindacali, firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto. Ai fini dell'eliminazione di eventuali soprannumeri i passaggi di ruolo possono essere disposti per quote superiori al cinquanta per cento per le classi di concorso ed i posti di insegnamento che rendono possibile l'assorbimento. Ai fini dei passaggi di ruolo dalla scuola media a quella secondaria superiore, è prevista l'attribuzione di particolare punteggio e favore del personale docente di ruolo della scuola media comandato, per l'attuazione di sperimentazioni, presso istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti di arte.

2. La verifica dell'attualità e gli eventuali adeguamenti delle vigenti ordinanze di carattere permanente relative alla mobilità od all'utilizzazione di tutto il personale della scuola hanno luogo in sede di negoziazione decentrata nazionale. Le disposizioni conseguenti avranno effetto a partire dallo inizio del secondo anno scolastico successivo a quello in cui sono state definite in sede di negoziazione decentrata, in modo da poter consentire all'amministrazione di programmare i necessari interventi operativi. Le stesse disposizioni potranno avere effetto a decorrere anche da data anteriore sempre che, a giudizio dell'amministrazione siano compatibili con le esigenze della programmazione operativa.

3. el definire gli eventuali adeguamenti si terrà conto dei seguenti principi e criteri generali:

- a) i trasferimenti ed i passaggi si attuano annualmente;
- b) tutto il personale ispettivo, direttivo, docente, educativo, ausiliario, tecnico ed amministrativo di ruolo ha titolo a partecipare alle operazioni di trasferimento definitivo ed annuale;
- c) saranno individuate le categorie di personale aventi diritto alla precedenza assoluta, fermo restando che, in ogni caso, il personale trasferito d'ufficio per soppressione di posto conserva per un triennio, a domanda, i diritti inerenti alla titolarità della scuola o plesso di provenienza; in caso di soppressione di detta scuola o plesso, il diritto è ugualmente riconosciuto qualora l'interessato chieda, per la durata del triennio, il trasferimento nella scuola o plesso più vicini secondo tabelle di viciniorità.
- d) l'ordine di operazione di trasferimento deve essere determinato, per quanto possibile, con criteri di omogeneità tra i vari settori;
- e) le situazioni di soprannumero relative ai posti di sostegno vanno individuate con riferimento alle singole tipologie;
- f) per i trasferimenti d'ufficio si terrà conto delle tabelle di viciniorità sulla base delle distanze reali determinate, a livello provinciale, con riferimento a ciascun comune;
- g) potranno essere modificate secondo la modalità prevista dalla vigente normativa, le tabelle di valutazione dei titoli per i trasferimenti a domanda e d'ufficio, per i passaggi, le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, anche al fine di realizzare una maggiore equità tra le varie situazioni, un più puntuale equilibrio fra i vari titoli ed omogeneità di trattamento tra le categorie del personale; sarà previsto, in particolare, un punteggio aggiuntivo per il servizio prestato nelle piccole

isole e nelle zone montane e per agevolare il trasferimento nelle predette località.

4. I passaggi di cattedra previsti dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono effettuati con i criteri stabiliti per i trasferimenti e, successivamente ad essi, nel limite massimo del trenta per cento dei posti disponibili. Si applica ad essi la disposizione di cui al comma 1, per quanto riguarda la deroga al limite percentuale in caso di soprannumeri.

5. Le assegnazioni provvisorie vengono disposte annualmente dopo i trasferimenti, i passaggi e le utilizzazioni su posti vacanti e disponibili dello organico di fatto, ad eccezione di quelli richiesti dal personale trasferito d'ufficio il quale ritrovi nell'organico di fatto una disponibilità di posto nella scuola di precedente titolarità.

6. Le operazioni sull'organico di fatto, nell'ambito della provincia, nei confronti del personale appartenente alle categorie speciali previste dall'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono disposte a domanda, con precedenza, rispetto a tutte le operazioni sull'organico di fatto, ad eccezione dell'utilizzazione nell'istituto di precedente titolarità del personale trasferito,

ne, viene data precedenza all'utilizzazione del personale di ruolo che ne faccia domanda, dando priorità a quello che abbia già maturato esperienze didattiche sul sostegno; le operazioni di assegnazione del personale di ruolo precedono comunque quelle relative al personale non di ruolo.

10. I docenti rientranti nel contingente dei posti delle dotazioni organiche aggiuntive (DOA) sono utilizzati su cattedra o posto corrispondente alla classe di concorso di titolarità; qualora ciò non sia possibile, l'utilizzazione potrà essere effettuata, a domanda, anche per classi di concorso dichiarate affini. Gli insegnanti tecnico-pratici in soprannumero, purché in possesso di idonei titoli, possono essere utilizzati, a domanda, nei laboratori di informatica degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

11. I docenti delle dotazioni organiche aggiuntive (DOA) e quelli in soprannumero potranno essere utilizzati per supplenze brevi secondo quanto disposto dal comma 12 dell'articolo 24 della legge 11 marzo 1988 n. 67.

12. Il personale appartenente al ruolo dei docenti diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, che non possa essere utilizzato nell'ambito della classe di

PART-TIME:

Domande entro il 10 giugno

Si è svolta nei giorni scorsi al Ministero della P.I. la trattativa decentrata sul part-time, la cui ordinanza è prevista per i primi di maggio. Con l'occasione ci è stata consegnata una bozza di documento sulle utilizzazioni. Il confronto con l'Amministrazione è previsto per il giorno 11 maggio.

Nel prossimo numero del giornale (maggio) pubblicheremo l'Ordinanza applicativa sul part-time e quelle sulle utilizzazioni.

nel triennio, quale soprannumerario.

7. I provvedimenti di utilizzazione riguardano il personale di ruolo che si trovi in posizione di soprannumerarietà ed il personale docente dei posti delle dotazioni organiche aggiuntive (DOA) che non richieda ed ottenga la conferma su posti di effettivo insegnamento o su posti comunque vacanti e disponibili nell'organico di fatto della scuola. La contrazione di ore di insegnamento, fino a quattro settimanali, verificatasi nell'organico di fatto all'inizio dell'anno scolastico, non comporta l'obbligo di completamento in altra scuola, limitatamente allo stesso anno scolastico. Il docente nei cui confronti si sia verificata tale parziale soprannumerarietà è utilizzato, nell'ambito dell'istituto dove sussiste la maggiore disponibilità di ore, prioritariamente per lo svolgimento di supplenze temporanee.

8. Nell'ordine delle operazioni relative ai provvedimenti di cui ai commi 5, e 7, deve essere prevista la precedenza assoluta per la utilizzazione del docente trasferito quale soprannumerario nel triennio precedente nella scuola o plesso da cui è stato disposto il trasferimento. La precedenza compete qualora l'interessato ne faccia richiesta e sempreché per lo stesso anno scolastico si determini, dopo i trasferimenti ed i passaggi per qualunque causa, una disponibilità di cattedra, di posto orario ovvero di posto della medesima tipologia anche in altro ordine di scuola. Il docente trasferito quale soprannumerario nel triennio precedente ha titolo, altresì, ad essere utilizzato, a domanda contestualmente ai docenti soprannumerari sull'organico di fatto, in altri istituti della sede di precedente titolarità o di sedi viciniori a condizione che nel medesimo triennio abbia chiesto il trasferimento anche nella scuola di precedente titolarità.

9. Per la copertura dei posti delle attività di sostegno, per i quali non vi sia personale di ruolo o non di ruolo in possesso dei titoli di specializzazio-

concorso o del ruolo di appartenenza, pu essere utilizzato, a domanda, per insegnamenti di ruolo dei docenti laureati, limitatamente alle cattedre per le quali sia in possesso del titolo di abilitazione o, subordinatamente, del solo titolo di studio richiesto. Il personale così utilizzato continua a percepire la retribuzione spettantegli in relazione al ruolo di appartenenza. Si osservano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 24, commi 12 e 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Analogamente il personale educativo in posizione soprannumeraria, in possesso di titoli culturali, professionali e di specializzazione, pu essere utilizzato, a domanda, per attività di sostegno degli alunni handicappati.

13. Sono consentiti per i docenti delle accademie di belle arti, delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza e dei conservatori di musica, a domanda ed in presenza di disponibilità di posto, utilizzazioni annuali ed assegnazioni provvisorie per insegnamenti diversi da quelli di titolarità, secondo apposite tabelle stabilite dal Ministro della Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, per tutto il personale docente dei corsi ordinari e dei corsi speciali. Sono altresì consentite per detto personale, oltre che su corsi corrispondenti o affini, anche utilizzazioni e assegnazioni provvisorie che tengono conto delle competenze e dei titoli artistico-culturali e professionali dei richiedenti.

4. Le norme di cui al comma 12, si applicano anche al personale assistente.

15. Sono, comunque, fatti salvi i principi e le garanzie di stato giuridico stabiliti dalla legge nelle materie sotttrate alla disciplina degli accordi.

Art. 19

Mobilità professionale del personale amministrativo tecnico ed ausiliario

1. Per la mobilità territoriale del

(Continua in quarta pagina)

